

Testo originale

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

Concluso l'11 ottobre 2007

Applicato provvisoriamente dal 1° settembre 2007

Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 2009¹

Entrato in vigore il 1° agosto 2010²

(Stato 22 gennaio 2011)

La Confederazione Svizzera,

in seguito denominata «Svizzera», da una parte,

e

La Comunità europea³,

in seguito denominata «Comunità», dall'altra,

in seguito denominate «parti contraenti»,

considerando che la Comunità ha istituito, conformemente alla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006⁴, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (di seguito «decisione che istituisce il programma MEDIA 2007»), un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo;

considerando che l'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera⁵, diversi dagli Stati EFTA membri dell'accordo SEE e dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di procedure specifiche da concordare tra le parti interessate;

considerando che in base alla predetta disposizione l'apertura del programma ai predetti paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'*acquis* comunitario in materia;

considerando che la Svizzera ha partecipato ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione, scaduti il 31 dicembre 2006⁶;

considerando che la Svizzera si è impegnata a integrare il quadro legislativo nazionale al fine di assicurare il livello richiesto di compatibilità con l'*acquis* comunitario; considerando, pertanto, che alla data di entrata in vigore del presente accordo la

RU 2007 6953; FF 2007 6067, 2008 7853

¹ RU 2010 3497

² RU 2010 3499

³ Ora: Unione europea

⁴ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

⁵ RS 0.784.405

⁶ [RU 2006 1041]

Svizzera soddisfa le condizioni di partecipazione fissate dall'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007;

considerando, in particolare, che una cooperazione tra la Comunità europea e la Svizzera intesa a perseguire gli obiettivi fissati per il programma MEDIA 2007 nel contesto di attività di cooperazione transnazionale in cui cooperino la Comunità e la Svizzera è tale da arricchire l'impatto delle singole azioni avviate nel quadro del suddetto programma e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;

considerando che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell'industria europea dei programmi audiovisivi, nel quadro di una cooperazione più ampia;

considerando che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007, *hanno convenuto le disposizioni seguenti:*

Art. 1 Oggetto

La cooperazione tra la Comunità e la Svizzera, istituita dal presente accordo, si prefigge l'obiettivo della partecipazione della Svizzera a tutte le azioni del programma MEDIA 2007. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, la partecipazione avviene nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini fissati dalla direttiva che istituisce il programma MEDIA 2007.

Art. 2 Compatibilità dei quadri normativi

Per poter soddisfare le condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera attua i provvedimenti indicati nell'allegato I, intesi a integrare il quadro normativo svizzero in modo da garantire il livello richiesto di compatibilità con l'acquis comunitario.

Art. 3 Ammissibilità

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:

1. Le organizzazioni e i cittadini svizzeri partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità.
2. L'ammissibilità delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini svizzeri è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007.
3. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, tutti i progetti e tutte le attività che richiedono un partenariato europeo, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità devono includere almeno un partner proveniente da uno degli Stati membri della Comunità. Gli altri progetti e le altre azioni devono presentare una chiara dimensione europea e comunitaria.

Art. 4 Procedure

1. Per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di istituzioni, organizzazioni e cittadini svizzeri si applicano le stesse condizioni e modalità applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini aventi diritto degli Stati membri della Comunità.
2. La Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») può prendere in considerazione anche esperti svizzeri quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, nomina esperti indipendenti per fornire assistenza nella valutazione dei progetti.
3. La lingua da utilizzare in tutti i contatti con la Commissione per quanto riguarda le procedure attinenti alle domande, i contratti, le relazioni da presentare e tutti gli altri aspetti amministrativi del programma è una delle lingue ufficiali della Comunità.

Art. 5 Strutture nazionali

1. La Svizzera si dota delle opportune strutture e procedure a livello nazionale e adotta tutte le altre misure necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione del programma MEDIA 2007 a livello nazionale, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma. La Svizzera si impegna in particolare a istituire un MEDIA Desk in collaborazione con la Commissione.
2. L'importo massimo del sostegno finanziario che può essere concesso tramite il programma per le attività del MEDIA Desk non supera il 50% del bilancio totale delle attività.

Art. 6 Disposizioni finanziarie

A copertura dei costi derivanti dalla partecipazione al programma MEDIA 2007, la Svizzera versa annualmente un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le condizioni e le modalità indicate nell'allegato II.

Art. 7 Controllo finanziario

Le norme riguardanti il controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA 2007 sono precisate nell'allegato III.

Art. 8 Comitato misto

1. È istituito un comitato misto.
2. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Svizzera. Esso delibera all'unanimità.
3. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.

4. Su richiesta di una di esse, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano, in seno al comitato misto, sulle attività contemplate dal presente accordo e sui relativi aspetti finanziari.

5. Per discutere sul corretto funzionamento del presente accordo il comitato misto si riunisce a richiesta di una delle parti. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro per assisterlo nei suoi compiti.

6. In caso di divergenze sull'interpretazione o sull'attuazione del presente accordo le parti contraenti possono rivolgersi al comitato misto, che può comporre la controversia. Le parti forniscono al comitato tutti gli elementi di informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di giungere a una soluzione accettabile. A tal fine il comitato misto esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento del presente accordo.

7. Il comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente accordo. Su proposta di una delle due parti il comitato misto può decidere di modificare gli allegati.

Art. 9 Monitoraggio, valutazione e relazioni

Fatte salve le competenze della Comunità in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma a norma delle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007 è oggetto di un monitoraggio continuo e congiunto da parte della Comunità e della Svizzera. Per assistere la Comunità nella redazione delle relazioni sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma, la Svizzera le trasmette un contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali adottati al riguardo. Essa partecipa ad ogni altra attività specifica proposta a tal fine dalla Comunità.

Art. 10 Allegati

Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 11 Campo di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Art. 12 Durata e denuncia

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma MEDIA 2007.
2. Qualora la Comunità decida di adottare un nuovo programma pluriennale di sostegno al settore audiovisivo europeo, l'accordo potrà essere prorogato o rinegoziato a condizioni stabilite di comune accordo.
3. Sia la Comunità che la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 12 mesi dopo la data della notifica. I progetti e le attività in corso al momento del

deposito della notifica continuano e sono portati a termine conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo. Le parti contraenti disciplinano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

Art. 13 Entrata in vigore e applicazione a titolo provvisorio

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne. Viene applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° settembre 2007.

Art. 14 Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette.

Per la
Confederazione Svizzera:
Bernhard Marfurt

Per la
Comunità europea:
Alvaro Mendonça E Moura

*Allegato I***Art. 1**

Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive

1. La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione, determinata conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010⁸, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (di seguito denominata «direttiva sui servizi di media audiovisivi»), secondo le modalità seguenti:

La Svizzera conserva il diritto di:

- a) sospendere la ritrasmissione dei programmi di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all'articolo 27 paragrafo 1 o 2 e/o all'articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi; e
- b) disporre che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie.

2. Se la Svizzera:

- a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 lettera b di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e
- b) ritiene che un'emittente soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalentemente destinata al proprio territorio;

può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata presentata dalla Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all'emittente di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica alla Svizzera entro due mesi i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad

⁷ Aggiornato dall'art. 1 della Dec. n. 1/2011 del comitato misto UE-Svizzera del 21 gen. 2011, in vigore dal 22 gen. 2011 (RU **2011** 1599).

⁸ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giu. 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60) e modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dic. 2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27), nonché codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 mar. 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

una riunione ad hoc con la Commissione organizzata a margine del comitato di contatto per esaminare il caso.

3. Se la Svizzera ritiene:

- a) che i risultati conseguiti mediante l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e
- b) che l'emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera;

può adottare misure appropriate nei confronti dell'emittente interessata.

Siffatte misure devono essere obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4. La Svizzera può adottare misure in applicazione del paragrafo 1 lettera a o del paragrafo 3 del presente articolo solo alle seguenti condizioni:

- a) la Svizzera ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l'emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, illustrando i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e
- b) il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie, e in particolare che le valutazioni effettuate dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

Art. 2 Eventi di particolare rilevanza per la società

1. La Svizzera assicura che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non esercitino diritti esclusivi su eventi che figurano nell'elenco degli eventi che uno Stato membro della Comunità giudica di particolare rilevanza in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro in oggetto della possibilità di seguire gli eventi, conformemente all'articolo 3^{bis} della direttiva «televisione senza frontiere».

2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3^{bis} della direttiva «televisione senza frontiere», la Svizzera notifica alla Commissione europea le misure adottate o che intende adottare in materia.

Art. 3 Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

Ai fini dell'attuazione delle misure relative alla promozione e alla distribuzione delle opere europee, si applica la definizione di opera europea di cui all'articolo 6 della direttiva «televisione senza frontiere».

Art. 4 Disposizioni transitorie

L'articolo 1 del presente allegato si applica a partire dal 30 novembre 2009.

Prima del 30 novembre 2009, restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, dell'allegato II, dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la

Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione⁹.

⁹ G.U.L. 90 del 28.03.2006, pag. 22.

Contributo finanziario della Svizzera al programma MEDIA 2007

1. Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma MEDIA 2007 è il seguente (in euro):

Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
4 205 000	5 805 677	5 921 591	6 039 823	6 160 419	6 283 427	6 408 897

2. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002¹⁰, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002¹¹, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione legate all'attuazione del programma saranno rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.
4. Dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo al bilancio del programma, in conformità del presente accordo. Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.
5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo entro il 1° aprile, se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1° marzo, oppure entro 30 giorni dalla richiesta di fondi, se la Commissione la invia più tardi. Eventuali ritardi nel pagamento del contributo darà luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

¹⁰ GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1 Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dic. 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

¹¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 apr. 2007 (GU L 111 del 28.04.2007, pag. 13).

*Allegato III***Controllo finanziario dei partecipanti svizzeri al programma MEDIA 2007****Art. 1** Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori. Questi soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.

Art. 2 Audit

1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione nonché alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione riguardanti partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono contenere disposizioni che consentano ai funzionari della Commissione o ad altre persone da essa debitamente incaricate di effettuare in qualsiasi momento audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subfornitori.

2. I funzionari della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare efficacemente a termine il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4. Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo conformemente alle disposizioni previste dai contratti in questione.

5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Art. 3 Controlli sul posto

1. Nel quadro dell'accordo, la Commissione (e l'OLAF) è autorizzata ad effettuare sul territorio svizzero controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996¹², relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

¹² GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto vengono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma MEDIA 2007 si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso la Commissione è tenuta a informare la predetta autorità dei risultati di questi controlli e verifiche.

Art. 4 Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

2. Le autorità competenti svizzere comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

Art. 5 Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Art. 6 Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e al regolamento (CE,

Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995¹³, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Art. 7 Riscossione ed esecuzione

Le decisioni della Commissione prese a norma del programma MEDIA 2007 nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa quanto prima la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

¹³ GUL 312 del 23.12.1995, pag. 1.

Atto finale

*I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera
e
della Comunità europea,*

riuniti a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette per la firma dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma MEDIA 2007, hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni, accluse al presente atto finale:

Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva.

Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria.

Essi hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni, accluse al presente atto finale:

Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Dichiarazione del Consiglio sull'allegato I dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette.

Per la
Confederazione Svizzera:

Bernhard Marfurt

Per la
Comunità europea:

Alvaro Mendonça E Moura

Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva

Le due parti dichiarano che, al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo e di rafforzare lo spirito di cooperazione in questioni relative alla politica audiovisiva, è di interesse reciproco sviluppare un dialogo su questi temi. Le due parti dichiarano che tale dialogo avrà luogo sia nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell'accordo, sia in altre sedi, ove si dimostri opportuno e necessario. Le due parti dichiarano che in questo spirito i rappresentanti della Svizzera potranno essere invitati a riunioni organizzate a margine delle riunioni del «comitato di contatto» istituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997¹⁴, che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria

Le parti dichiarano che quando verrà adottata la nuova direttiva sulla base della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (COM(2005)646 definitivo), il comitato misto deciderà sulla sostituzione nell'articolo 1, dell'allegato I, del riferimento alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con il riferimento alla nuova direttiva.

Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti del programma MEDIA. Al momento del voto i comitati e i gruppi di esperti si riuniscono senza i rappresentanti della Svizzera.

Dichiarazione del Consiglio sull'allegato I dell'accordo

Ai fini del corretto funzionamento del presente accordo:

- i) in conformità all'impegno assunto dalla Svizzera in merito alla libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive, le emittenti televisive soggette alla giurisdizione della Svizzera riceveranno lo stesso trattamento riservato dalla Svizzera alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità, come previsto all'articolo 1 del presente allegato.

¹⁴ GUL 202 del 30.07.1997, pag. 60.

- ii) in conformità all'impegno assunto dalla Svizzera di facilitare l'applicazione delle disposizioni relative a misure adottate dagli Stati membri per assicurare la trasmissione di eventi di particolare rilevanza per la società, alle misure adottate o previste dalla Svizzera in materia viene riservato lo stesso trattamento accordato alle misure degli Stati membri previste all'articolo 3^{bis} della direttiva «televisione senza frontiere».

